

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO CIS CAPITANATA A1 – 22 – L - “REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI HERDONIA – LOTTO 1” NEL COMUNE DI ORDONA (FG).

Fonte di finanziamento: Risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 – Delibera CIPE 26/2019.

CUP: J17E20000040001

CIG: B9187AEDA9

ARTICOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Il presente Disciplinare (di seguito, “**Disciplinare**”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, “**Bando**”) con cui è stata indetta la presente procedura, alla quale è applicabile il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito, “**Codice dei Contratti**”).

Più in particolare, il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto.

La presente procedura è stata indetta dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “**Invitalia**”).

Invitalia agisce in qualità di centrale di committenza per l’aggiudicazione dell’appalto per conto del Comune di Ortona (di seguito, “**Ente Aderente**” o “**Stazione Appaltante**”), ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti e secondo quanto stabilito dal “Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Capitanata” (di seguito, “**CIS Capitanata**”) stipulato il 13 agosto 2019 tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per il Sud, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della difesa, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia e Invitalia.

La procedura è indetta ai sensi del combinato disposto degli articoli 71 e 50, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti.

Il ricorso alla procedura aperta è motivato dall’intento di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici. La procedura aperta, inoltre, risponde a specifiche esigenze di celerità, atteso che l’impiego della procedura negoziata senza bando, di cui al medesimo articolo 50, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, comporterebbe un aggravio delle tempistiche di affidamento determinato, in particolare, dalle modalità di individuazione degli operatori economici da invitare nonché dall’impossibilità di ricorrere, in tale ipotesi, all’inversione procedimentale, ai sensi dell’articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 83, co. 2, del Codice dei Contratti la durata massima del procedimento è pari a tre mesi, nel rispetto dei termini di cui all’Allegato I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione, come previsto dall’articolo 17, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, "**Piattaforma Telematica**"), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it> (di seguito, "**Portale**").

Ai sensi dell'articolo 88, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel "*Contratto per l'utilizzo del sistema telematico*", consultabile e scaricabile dal medesimo sito web.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente.

Invitalia si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione.

Trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei cd. criteri ambientali minimi (di seguito, "**CAM**") di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256, recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*".

La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 71, 132 e 133 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 2

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO.

La sede legale di Invitalia si trova in Roma in Via Calabria n. 46 – 00187.

Il Responsabile unico del progetto dell'Ente Aderente, ai sensi dell'articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti, è l'Arch. Giovanni Passiante, secondo quanto stabilito nel decreto sindacale n. 1 del 7 febbraio 2025.

Il Responsabile unico del progetto della centrale di committenza Invitalia (di seguito, "**RUP**") è il Geol. Giacinto Angelucci, secondo quanto stabilito nella determina di nomina prot. n. 0274958 del 7 agosto 2025, come previsto dall'articolo 15, co. 9, del Codice dei Contratti.

Il riferimento PEC relativo al RUP è il seguente: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it

ARTICOLO 3

OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE

3.1 Oggetto e luogo di esecuzione

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "**CIS CAPITANATA A1 – 22 – L - "REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI HERDONIA – LOTTO 1"**", sulla base del progetto esecutivo, sub

Allegato n. 1, al presente Disciplinare, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 3, e degli articoli 15 e 16 co.6, dell'Allegato II.18 al Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 42, co. 4, del Codice dei Contratti, il progetto posto a base di gara è stato validato con Atto prot. n. 4270 del 18 giugno 2025, approvato con Delibera di Giunta N. 60 del 19 giugno 2025 e, riapprovato, con Determina Dirigenziale N. 649 del 6 novembre 2025.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento che insiste nell'area del Parco Archeologico di Herdonia, onde assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e per la conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa e di cantiere delle diverse attività oggetto del medesimo intervento.

I lavori sono descritti in dettaglio negli elaborati di progetto. In particolare, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito, "**Capitolato**"), sub Allegato n. 2 al presente Disciplinare.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100, co. 4, e dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 133 e dell'Allegato II.18 del Codice dei Contratti, i lavori sono classificati come di seguito specificato:

Tabella 1

LAVORI	CATEGORIA	CLASSIFICA	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA PSC (€)	IMPORTO ONERI SICUREZZA PSC (€)	IMPORTO TOTALE (€)	% SUL TOTALE	QUALIFICAZIONE (OBBLIGATORIA/ NON OBBLIGATORIA)	TIPOLOGIA (PREVALENTE/ SCORPORABILE)
<i>Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali</i>	OG 2	III	533.774,32 €	22.271,26 €	556.045,58 €	85,37%	OBBLIGATORIA	PREVALENTE
<i>Impianti tecnologici</i>	OG 11	I	54.062,98 €	2.047,93 €	56.110,91 €	8,61 %	OBBLIGATORIA	SCORPORABILE
<i>Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari</i>	OG 3	I	37.933,49 €	1.279,96 €	39.213,45 €	6,02 %	OBBLIGATORIA	SCORPORABILE

Tutte le categorie di lavorazione sono a qualificazione obbligatoria.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è il Comune di Ortona, come meglio definito nei documenti del progetto esecutivo.

Le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano tra quelli di cui al CPV 45454100-5 - Lavori di restauro.

Ai sensi dell'articolo 113, co. 1, del Codice dei Contratti, le prestazioni relative a:

- a) **la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti;**
- b) **la sorveglianza archeologica.**

tutte comprese nell'oggetto della presente procedura, dovranno essere eseguite da soggetto/i in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **iscrizione**, ai sensi dell'articolo 212 del D. Lgs. n. 152/2006, **all'albo nazionale gestori ambientali – ANGA** per i rifiuti speciali non pericolosi una Categoria 4 Classe F o superiore **ed iscrizione**, ai sensi dell'articolo 1, co. 53, della L. 6 novembre 2012, n. 190, **nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa** (di seguito, **"white list"**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, ovvero all'Anagrafe antimafia degli esecutori (di seguito, **"Anagrafe"**) di cui all'articolo 30, co. 6, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;
- b) **archeologo di fascia I**, iscritto o in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'Elenco nazionale del MiC ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, dell'Allegato I.8 del Codice dei Contratti ed in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.8 del Codice dei Contratti, in combinato disposto con gli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.M. n. 60/2009.

A tale riguardo, si precisa che le suelencate condizioni di esecuzione (lettere a) e b)) non costituiscono requisiti di partecipazione ai sensi del successivo articolo 8 e, pertanto, non sono richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione delle attività.

A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare dette attività in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.

Trova applicazione l'articolo 82, co. 2, del Codice dei Contratti. Ai fini della qualificazione dell'operatore economico, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel Capitolato, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

3.2 Importo

L'importo stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di **€ 651.369,94** (euro seicentocinquantunomilatrecentosessantanove/94), oltre IVA, ripartito come di seguito specificato.

L'importo soggetto a ribasso è, pertanto, pari ad € 625.770,79 (euro seicentoventicinquemilasettecentosettanta/79), oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

Tabella 2

N.	OGGETTO	IMPORTI IN EURO	RIBASSABILE/ NON RIBASSABILE
1	IMPORTO DEI LAVORI	625.770,79 €	RIBASSABILE
2	COSTI DELLA SICUREZZA (PSC)	25.599,15 €	NON RIBASSABILE
3	IMPORTO SOTTOPOSTO A RIBASSO (1)	625.770,79 €	
4	IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO (1+2)	651.369,94 €	

Il costo totale della manodopera, ai sensi dell'articolo 41, co. 13, del Codice dei Contratti, è di **€ 295.149,73 (euro duecentonovantacinquemilacentoquarantanove/73)**, pari al 47,166% dell'importo dei lavori, ed è compreso nell'importo totale dell'appalto di cui alla Tabella n. 2 che precede.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 2, del Codice dei Contratti, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto da eseguire anche in maniera prevalente, di cui al codice ATECO 43.99.02 - Interventi su siti ed edifici storici e archeologici, ai lavoratori dipendenti delle imprese potrà essere applicato uno dei seguenti contratti collettivi:

- CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012).

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo come meglio esplicitato nel successivo articolo 14.2 del presente Disciplinare, relativo all'offerta economica.

3.3 Revisione dei prezzi

Fatti salvi i casi previsti dalla legge, in considerazione della durata delle prestazioni (240 giorni), non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei Contratti e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

3.4 Clausola occupazionale

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 57, co. 1, lett. a) del Codice dei Contratti e dell'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, l'Aggiudicatario, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 16% (sedici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni destinata rispettivamente (i)

all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore delle **"F - COSTRUZIONI"**, in cui si collocano gli Interventi oggetto della presente procedura, si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale ISTAT dell'anno 2017: su un totale di 780.963,05 dipendenti nel settore "COSTRUZIONI", 85.007,19 sono dipendenti donne. Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile. Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore delle **"COSTRUZIONI" si attesta a circa il 10,88 % (dieci/88 per cento)**, sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, risulta di difficile realizzazione. Alla luce di quanto sopra, una rigida applicazione della citata disposizione determinerebbe un onere troppo gravoso per gli Operatori economici nel settore di specie, che potrebbe contrastare con obiettivi di efficienza del ciclo economico. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, co. 7 dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta per cento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (i.e. **10,88%**). Tuttavia, al fine di incoraggiare gli Operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 5 (cinque) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del **10,88%** registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 5 del D.M. 20 giugno 2023, recante *"Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati"*. Ad ogni buon conto, se, a seguito di un aggiornamento dei dati ISTAT, la percentuale anzi indicata dovesse subire variazioni significative, la stessa sarà automaticamente modificata, tanto in aumento che in diminuzione. Conseguentemente, i 5 (cinque) punti percentuali in più andranno riconosciuti sull'eventuale nuovo tasso di occupazione come attualizzato.

Resta fermo che l'Aggiudicatario dovrà, comunque, avere assolto, al momento della presentazione dell'offerta, gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

ARTICOLO 4

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 50, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. m) dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti, il contratto sarà stipulato in parte a corpo e in parte a misura per le ragioni di cui alla determina a contrarre della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del Codice dei Contratti, il capitolato e il computo metrico estimativo fanno parte integrante del contratto.

Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.

ARTICOLO 5

TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è di 240 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal Capitolato.

ARTICOLO 6

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto è finanziato tramite le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) assegnate al CIS Capitanata con delibera CIPE n. 26 del 20 maggio 2019 – Scheda Progetto "A1 – 22 – L – REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI HERDONIA NEL COMUNE DI ORDONA (FG)", per un importo di **€ 1.000.000,00 (euro unmilione/00)**.

ARTICOLO 7

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Ai sensi dell'articolo 65, co. 1, del Codice dei Contratti sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi nonché gli operatori economici dei Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 69 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 65, co. 2, del Codice dei Contratti rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve

essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);

- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, co. 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "**G.E.I.E.**"), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti e dell'articolo 30, co. 2, dell'Allegato II.12, i R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, **specificando** le categorie dei lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi tra imprese artigiane, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b), c) e d), del medesimo Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è **escluso** dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, sempre che l'operatore economico, entro il termine che gli verrà assegnato a tal fine da Invitalia, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, e fatta salva, in ogni caso, la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice dei Contratti.

Analogamente, ai sensi dell'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, **sono esclusi** dalla gara i concorrenti che abbiano partecipato in più di un R.T.I. o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in R.T.I. o consorzio ordinario, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, co. 1, lett. d), del

Codice dei Contratti, e sempre che l'operatore economico, entro il termine all'uopo assegnato, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 7, del Codice dei Contratti, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 15, è vietata, **a pena di esclusione**, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti e del successivo articolo 97.

In ogni caso, si applicano gli articoli 67 e 68 del Codice dei Contratti.

Ai sensi degli articoli 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, co. 3, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "**Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**"), l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto R.D., ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 8

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 8.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al successivo articolo 8.2;
- iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 8.3;
- iv. essere in possesso dei requisiti specifici relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui al successivo articolo 8.4;
- v. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 8.5.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare quanto sopra, come meglio specificato nel prosieguo del presente Disciplinare, compilando all'interno della Piattaforma Telematica il documento di gara unico europeo integrato con la domanda di partecipazione di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti e che si compone delle seguenti sezioni:

- una prima, recante le informazioni stabilite dalla tassonomia AgID con le "Specifiche tecniche" del 30 luglio 2021 e ss.mm.ii, relative alle informazioni richieste ai sensi del comma 3, dell'articolo 91, del Codice dei Contratti;
- una seconda, denominata "Dichiarazioni ulteriori/Domanda di partecipazione", relativa alle ulteriori informazioni

richieste all'operatore economico ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 91 del Codice dei Contratti.

Si specifica che il documento di gara unico europeo, come integrato dalla domanda di partecipazione (di seguito, anche disgiuntamente, **"DGUE"** o **"Domanda di partecipazione"**) costituisce un unico documento.

La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito, **"FVOE"**) operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'A.N.AC.: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'A.N.AC. (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, secondo le istruzioni ivi contenute, al fine di consentire a Invitalia la verifica del possesso dei requisiti secondo quanto disposto dalla delibera A.N.AC. n. 262 del 20 giugno 2023.

Invitalia può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o non sono già in possesso di Invitalia, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (di seguito, **"CAD"**) e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Invitalia ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 98, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, la condotta dell'operatore che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione costituisce grave illecito professionale.

8.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 96, co. 6 del medesimo Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 95, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti;

- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 *ter*, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

8.2 Requisiti di idoneità professionale

- i. dell'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, **da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta**. Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al Codice dei Contratti;

8.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, co. 4 e dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, dell'articolo 133 e dell'Allegato II.18 del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 e in conformità alla "TABELLA A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE" del medesimo Allegato, ovvero:

- A. categoria prevalente a qualificazione obbligatoria **OG 2**, nella classifica **III**, il cui importo ammonta a € 556.045,58;
- B. categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria **OG 11**, nella classifica **I**, il cui importo ammonta a € 56.110,91;
- C. categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria **OG 3**, nella classifica **I**, il cui importo ammonta a € 39.213,45.

In riferimento alle categorie scorporabili **OG 11** e **OG 3**, tutte a qualificazione obbligatoria, l'operatore economico, in mancanza della predetta attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 30, co. 1 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti dovrà:

- a) **a pena di esclusione**, possedere l'attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente **OG2**, nella classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della categoria prevalente, anche l'importo della suddetta categoria scorporabile per la quale non è posseduta la qualificazione;
- b) **a pena di esclusione**, indicare i lavori o la parte di essi che intende subappaltare ad impresa dotata della relativa qualificazione.

Si precisa che l'operatore economico dovrà dichiarare nella compilazione del DGUE che si tratta di c.d. qualificante/necessario.

- c) **in alternativa** a quanto prescritto nelle precedenti lettere a) e b), sia per la categoria OG 11 e sia per la categoria OG3, essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, ovvero:

- aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, per un importo non inferiore all'importo delle categorie (rispettivamente per la categoria OG 11 pari a € 56.110,91 e per la categoria OG 3 pari a € 39.213,45), rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti;
- aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto precedente;
- possedere un'adeguata attrezzatura tecnica.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, co. 2, dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice dei Contratti la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, co. 3, del Codice dei Contratti.

8.4 Requisiti specifici relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "**Codice delle Pari Opportunità**"), devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità specificate all'articolo 14.1, lett. H., del presente Disciplinare, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa a quanto appena sopra prescritto, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1

del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), gli operatori economici devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità specificate al successivo punto H dell'articolo 14.1, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

8.5 Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 2) di aver letto il *"Contratto per l'utilizzo del sistema telematico"*, disponibile alla voce *"Regolamento"* della sezione *"Documenti Utili"* posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
- 3) [con riferimento alla registrazione al Portale] di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, *"GDPR"*), resa disponibile al momento della registrazione, per il rilascio delle credenziali;
- 4) [con riferimento alla partecipazione alla specifica gara] di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, rilasciata dal Titolare del trattamento Invitalia, resa disponibile nella pagina iniziale, alla sezione *"Documenti Utili"*, posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica;
- 5) di aver letto e di accettare e, pertanto, di essere edotto degli obblighi derivanti dal *"Codice Etico di Invitalia"*, reperibile nel rispettivo link, disponibile nella sezione *"Documenti Utili"*, posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica; di aver letto e di accettare e, pertanto, di essere edotto degli obblighi derivanti dal *"Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001"* e dal vigente *"Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza"* adottati da INVITALIA, reperibili nel relativo link Privacy Policy, sezione trasparenza/prevenzione corruzione, disponibile nella sezione *"Documenti Utili"*, posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica;
- 6) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione dell'Operatore Economico;

- 7) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *Log di sistema*) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
- 8) che nella domanda di partecipazione sono indicati i dati e i documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei Contratti, contenuti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
- 9) ai sensi dell'articolo 119, co. 4, lett. a) e b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti qualificati e in relazione ai quali non sussistono motivi di esclusione;
- 10) che, ai sensi dell'articolo 57, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, applicherà i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nonché le specifiche clausole sociali contenute negli atti di gara ai sensi del medesimo articolo 57, co. 1, del Codice dei Contratti;
- 11) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile da Invitalia la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto della presente procedura;
- 12) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 35, co. 4, lett. a) del Codice dei Contratti;
- 13) di autorizzare Invitalia a trasmettere le comunicazioni di cui all'articolo 29 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, e di accettare che le medesime comunicazioni avverranno per il tramite dell'area Messaggi della Piattaforma Telematica;
- 14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
- 15) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 16) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (articolo 94, co. 5, lett. f), del Codice dei contratti);
- 17) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti);
- 18) di non aver omesso di denunciare all'autorità giudiziaria, quale persona offesa, i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 19) che non sussistono nei suoi confronti rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei contratti);
- 20) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (articolo 98, co. 3, lett. d), del Codice dei Contratti).

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- 21) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare a Invitalia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 22) di impegnarsi a fornire a Invitalia i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dei Contratti.

Per gli operatori economici:

- ***che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale:***

- 23) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- 24) **[SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO]** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- 25) di allegare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e fino al provvedimento di omologa:

- 26) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- 27) **[SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO]** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
- 28) di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- 29) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni relative alle *"Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti"* D.lgs. 81/2008 e ss. mm.ii;
- 30) di accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 113, co. 2 del Codice dei contratti, in caso di aggiudicazione;
- 31) di indicare il sito internet presso il quale è possibile verificare la veridicità e autenticità della garanzia;
- 32) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore, i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, meglio dettagliati nel Capitolato e nello Schema di contratto, concorrendo il subappaltatore, con l'Appaltatore, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste dall'articolo 3.4 del presente Disciplinare;

- 33) di impegnarsi a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali minimi, contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256, recante *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"*;
- 34) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto recepisca, anche a carico del subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) indicato al punto precedente;
- 35) di non essere incorso, nei 12 mesi antecedenti la presente procedura di gara, nell'interdizione automatica, in relazione a precedenti procedure di gara, all'articolo 1, co. 6, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti per cui sia intervenuto l'inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui di cui all'articolo 1, co. 2, dell'Allegato II.3 medesimo;
- 36) in caso di aggiudicazione, se occupa, al momento della sottoscrizione del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 1, co. 2, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti;
- 37) in caso di aggiudicazione, se occupa, al momento della sottoscrizione del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, co. 3, dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti;
- 38) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- 39) di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori;
- 40) in caso di Raggruppamento COSTITUITO: che si impegna ad allegare (in Piattaforma telematica) il mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario ai sensi del 68, co. 5, del D.lgs. 36/2023;
- 41) in caso di Raggruppamento COSTITUENDO: che si impegna a costituire il Raggruppamento Temporaneo di imprese e conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario ai sensi dell'articolo 68, co. 5, del D.lgs. 36/2023;

- 42) di autorizzare Invitalia, ai sensi dell'articolo 35, co. 5-*bis* del Codice dei Contratti, al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti;
- 43) di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 119, co. 2, V periodo del Codice dei Contratti, qualora intenda fare ricorso al subappalto che dovrà subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o), dell'Allegato I.1. al Codice dei Contratti, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni oggetto di subappalto;
- 44) qualora sussistano le ragioni per derogare all'articolo 119, co. 2, V periodo del Codice dei Contratti, che intende subappaltare a piccole e medie imprese una soglia inferiore al 20% delle prestazioni oggetto di subappalto di cui all'articolo 119, co. 2, V periodo, indicandone le ragioni nel DGUE integrato con la domanda di partecipazione;
- 45) di possedere i requisiti di esecuzione di cui all'articolo 113, co. 1, sopra richiamati;
- 46) nel caso in cui non possenga i requisiti di esecuzione di cui all'art. 113 co. 1, sopra richiamati, dichiara di voler subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività in fase di esecuzione;

8.6 Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, dei consorzi stabili, dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, dei consorzi tra imprese artigiane e dei G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo 68, commi 17 e 18, del Codice dei Contratti è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. La medesima disciplina si applica con riferimento alle consorziate dei consorzi di cui all'articolo 65, co. 2, lettere b), c), d) e f).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 97, del Codice dei Contratti, laddove:

- i. il componente del RTI;
- ii. la consorziata del consorzio ordinario ovvero del consorzio fra imprese artigiane;
- iii. nonché, la consorziata designata quale esecutrice dal consorzio stabile e la consorziata avente i requisiti di cui il consorzio si avvale;

si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti, ovvero risulti privo dei requisiti di cui al successivo articolo 100 del Codice dei Contratti, il raggruppamento o il consorzio potrà comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

In tale caso, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione del concorrente.

8.6.1 Requisiti di ordine generale- Requisiti specifici relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale, di cui agli articoli 94 e ss. del Codice dei Contratti e, sussistendone i presupposti, quelli di cui all'articolo 8.4 che precede, dovranno essere posseduti:

- i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

In ogni caso, si applica l'articolo 97 del Codice dei Contratti, ferma restando l'immodificabilità sostanziale dell'offerta.

8.6.2 Requisiti di idoneità professionale

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 8.2 dovranno essere posseduti:

- i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

8.6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito riportato.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente dovrà possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.

Il ruolo di mandataria/mandante di un R.T.I. può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, co. 1, lettere b), c) e d), del Codice dei Contratti, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o di un consorzio ordinario costituito.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I. e di consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 68, co. 11, del Codice dei Contratti, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali dovranno essere posseduti dal R.T.I. e dal consorzio ordinario nel suo complesso, fermo restando che ciascun componente dovrà possedere i

requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti.

Si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli 132 e 133, del Codice dei Contratti, nonché ai sensi dell'Allegato II.18 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice dei Contratti, devono essere posseduti direttamente dal consorzio, se esegue in proprio, e/o dalla/e singola/e impresa/e consorziata/e, eventualmente designata/e per l'esecuzione. I suddetti consorzi dovranno indicare le quote di esecuzione assunte dalla/e consorziata/e esecutrice/i designata/e.

Tenuto conto, infatti, della particolare specificità del settore dei beni culturali, caratterizzati da una particolare delicatezza derivante dalla necessità di tutela dei medesimi, in quanto beni testimonianza avente valore di civiltà, espressione di un interesse *altior* nella gerarchia dei valori in gioco (articolo 9 della Costituzione), per i quali l'articolo 36 del TFUE consente esplicitamente una compressione del principio di concorrenzialità allorché la stessa sia sorretta da "giustificati motivi" - e in aderenza a quanto operativamente previsto dall'articolo 9, co. 4, dell'Allegato II.18 al Codice dei Contratti, si applica per l'appalto di specie il regime speciale dei beni culturali di qualificazione "in proprio" e il c.d. divieto di cumulo alla rinfusa.

Pertanto, l'operatore che esegue i lavori deve essere dotato in proprio di una qualificazione specialistica, al fine di assicurare una effettiva e adeguata tutela al bene culturale oggetto di intervento.

La finalità di tale disciplina è quella di evitare che l'intervento sui beni culturali sia effettuato da soggetti non qualificati, a prescindere dall'esistenza di un soggetto che se ne assuma la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione. Si tratta di un profilo che attiene alla funzione di tutela dei beni culturali, che giustifica, sul piano della comparazione dei valori, anche una limitazione della regola della concorrenzialità, con il suo portato del *favor participationis*.

Per la qualificazione delle imprese consorziate eventualmente designate, non è ammesso il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei Contratti, come indicato nel successivo articolo 9 del presente Disciplinare.

8.6.5 Ulteriori dichiarazioni

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni di cui all'articolo 8.6 che precede dovranno essere rese:

- i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

ARTICOLO 9

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 132, co. 2, del Codice dei Contratti, il ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 104 del medesimo Codice dei Contratti NON è ammesso.

Non è altresì ammesso il ricorso all'articolo 68, co. 12 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 10

GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 53, commi 1 e 2, e 106 del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al **1% (unopercento)** del valore complessivo della procedura, corrispondente alla somma di seguito indicata, salve le riduzioni e i benefici di legge:

Tabella 3

IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA
€ 6.513,69

La richiesta della garanzia provvisoria è motivata in considerazione della tipologia e specificità della presente procedura, che, incidendo su beni culturali sottoposti a tutela, comporta la necessità che le offerte formulate da parte degli operatori economici siano connotate da serietà, certezza ed affidabilità, evitando, al contempo, ogni comportamento non collaborativo o dilatorio che possa determinare un aggravio delle tempistiche di affidamento, con inevitabili ripercussioni negative anche sulla successiva esecuzione dell'appalto.

La garanzia provvisoria sarà costituita:

- da cauzione, costituita a favore di Invitalia, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente di Invitalia, occorrerà specificare nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tal caso l'operatore economico potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "*Messaggi*", al fine di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto; il valore deve essere al corso del giorno di deposito;
ovvero, in alternativa
- da fideiussione, rilasciata, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo Schema tipo di cui all'"*Allegato A-Sezione I - Schema tipo*" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento*

contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all' "Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale.

La garanzia fideiussoria dovrà essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella Domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Ai sensi dell'articolo 53, co. 4-*bis* del Codice dei Contratti, non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, co. 8 del Codice dei Contratti.

La garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo "Schema Tipo" sopra richiamato e comunque dovrà:

- i. essere intestata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (C.F. 05678721001);
- ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno del garante a rinnovare o prorogare la stessa per un ulteriore periodo di tempo indicato da Invitalia, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 106, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- iii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, ed essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ordinario;
- iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio;
- v. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Invitalia e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice civile, ai sensi dell'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle misure di prevenzione ivi previste.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 106, co. 7 del Codice dei Contratti; per gli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 106, co. 10, del medesimo Codice dei Contratti, la garanzia perde efficacia entro trenta giorni dalla comunicazione in piattaforma dell'avvenuta aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia nonché la mancata indicazione, nella Domanda di partecipazione, del sito internet da utilizzare ai fini delle verifiche, purché la garanzia solo a condizione che sia stata costituita prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 11

SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'articolo 92, co. 1, del Codice dei Contratti, ai fini della presentazione dell'offerta non è richiesta alcuna visita obbligatoria dei luoghi di intervento, in ragione della tipologia, del contenuto e del grado di complessità dell'appalto di lavori da affidare; inoltre, la documentazione tecnico-progettuale messa a disposizione dei concorrenti ha un grado sufficiente di dettaglio a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dei luoghi, ritenuto esaustivo dalla Stazione Appaltante per la corretta formulazione dell'offerta.

Ad ogni modo, l'operatore economico potrà prendere visione liberamente dei luoghi oggetto di intervento.

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento.

In conformità all'articolo 119 del Codice dei Contratti, non vi sono limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento, fermo rimanendo quanto previsto di seguito.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d) del Codice dei Contratti, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

In caso di ricorso al subappalto, ai sensi dell'articolo 119, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del Codice dei Contratti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le lavorazioni a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice dei Contratti;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve:

- garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.

Con riferimento ai requisiti di esecuzione di cui all'articolo 3 che precede, si ribadisce che i suddetti requisiti di esecuzione dovranno essere posseduti dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione di dette attività.

A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare le stesse in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.

Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi alle specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256.

Trovano applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all'articolo 3.4 del presente Disciplinare;
- [eventuale se il subappaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a 50] l'obbligo di cui all'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

ARTICOLO 13

CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l'operatore economico dovrà eseguire un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'A.N.AC., secondo le *"Istruzioni operative"* consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione *"Contributi in sede di gara"*.

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'A.N.AC. (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Invitalia, anche nel caso in cui - come previsto dall'articolo 18 del presente disciplinare - decidesse di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 107, co. 3 del Codice dei Contratti, procederà nei confronti di tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

Invitalia accerta l'avvenuto pagamento mediante consultazione del FVOE. In ogni caso, è richiesto il caricamento sulla Piattaforma Telematica della scansione della ricevuta del pagamento. In caso di mancato rinvenimento all'interno del FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo A.N.AC. nonché nel caso di pagamento presente ma irregolare, si procederà ai sensi dell'articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti. In caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito, **l'offerta è dichiarata inammissibile**.

In ogni caso, è richiesto il caricamento sulla Piattaforma Telematica della scansione della ricevuta del pagamento.

ARTICOLO 14

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nel sub Allegato 3 "Guida alla presentazione dell'offerta", che consentiranno all'operatore economico di predisporre ed inviare:

- a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo articolo 14.1;
- b) la Documentazione economica, di cui al successivo articolo 14.2.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lett. s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applicherà l'articolo 101, co. 1 del Codice dei Contratti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicheranno gli articoli 100, co. 3 e 105 del Codice dei Contratti. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, Invitalia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di Invitalia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà presentare, tramite la Piattaforma Telematica, la documentazione di seguito descritta:

A. DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il DGUE integrato con la domanda di partecipazione e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie, sarà compilato online sulla Piattaforma Telematica.

Il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione dovrà essere presentato nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

L'operatore economico dovrà compilare all'interno della Piattaforma Telematica il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, il quale dovrà essere:

- i. compilati in lingua italiana;
- ii. resi ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- iv. accompagnati da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In particolare, in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal consorzio (firmata digitalmente dal suo legale rappresentante) e, in caso di consorziate esecutrici, da ciascuna consorziata esecuttrice (firmata digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnata dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la Domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio.

Nel caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane dovranno essere indicate le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascuna consorziata indicata (c.d. quote di esecuzione).

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal mandatario (firmata digitalmente dal suo legale rappresentante) e, altresì, da ciascuna mandante (firmata digitalmente dal suo legale rappresentante). La stessa, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun componente del R.T.I., del consorzio o del G.E.I.E;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 68, co. 6, del Codice dei

Contratti, nel quale siano specificate le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun componente.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, ciascun DGUE integrato con la domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal mandatario (firmata digitalmente dal suo legale rappresentante) e, altresì, da ciascuna mandante (firmata digitalmente dal suo legale rappresentante). La stessa, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun componente del R.T.I., del consorzio o del G.E.I.E.;
- ii. indicare l'impresa mandataria;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti o consorziate.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti sono rese all'interno del DGUE integrato con la domanda di partecipazione.

B. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER IL DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione Amministrativa, la prova dell'avvenuto pagamento **dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00)**, relativa al DGUE integrato con la domanda di partecipazione. A tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato *"Disciplina sull'imposta di bollo"* e ss.mm.ii., mediante il pagamento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite:

- il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento - punto 6 del modello F23 - indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento al DGUE);
- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- per gli operatori economici esteri, il pagamento con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, il codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento;
- l'utilizzo di una marca da bollo del valore di € 16,00, il cui numero seriale dovrà essere indicato

dall'operatore economico.

A comprova del pagamento, a seconda della modalità adottata, il concorrente dovrà allegare copia, anche priva della sottoscrizione digitale:

- della ricevuta del versamento effettuato tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate;
- della ricevuta del pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;
- della ricevuta del bonifico bancario;
- del contrassegno in formato pdf. In tal caso, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di mancato pagamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

Qualora l'operatore economico partecipi in forma associata, l'imposta di bollo dovuta sarà unica.

L'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti>

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata **senza sottoscrizione digitale**.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

C. MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T.I., CONSORZI ORDINARI O G.E.I.E. COSTITUITI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T.I. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

D. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA, IN CASO DI CONSORZI EX ARTICOLO 65, CO. 2, LETTERE b), c) e d), DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale

ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;

E. PROCURE

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

F. GARANZIA PROVVISORIA

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione amministrativa:

- i. *[in caso di garanzia provvisoria rilasciata mediante cauzione]* i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della cauzione, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;
ovvero, in alternativa
- ii. *[in caso di garanzia provvisoria rilasciata mediante garanzia fideiussoria]* la scheda tecnica allegata alla garanzia fideiussoria che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica in una delle seguenti modalità:
 - a) in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
 - b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
 - c) ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con

firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

G. CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. dovrà avvenire mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale, ovvero mediante consultazione del FVOE.

H. RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

Tutti gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, a pena di esclusione, dovranno allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità. In alternativa alla predetta copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), tutti gli operatori economici dovranno allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:

Tabella 4

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO E, IN CASO DI CONSORZIATE, DAL LEGALE	

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
		RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE	
		R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: PER LA MANDATARIA, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA E, PER CIASCUNA MANDANTE, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDANTE	
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER IL DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	SENZA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE	ALLEGARE
C	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T.I., CONSORZI ORDINARI O G.E.I.E. COSTITUITI		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
D	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLE LETTERE b), c) e d) DELL'ARTICOLO 65, CO. 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
E	PROCURA		ALLEGARE SE DEL CASO
F	IN CASO DI GARANZIA PROVVISORIA RILASCIATA MEDIANTE CAUZIONE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA	ALLEGARE

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
		R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUENDO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUN OPERATORE ECONOMICO CHE COSTITUIRÀ IL R.T.I. O IL CONSORZIO ORDINARIO	
	IN CASO DI GARANZIA PROVVISORIA RILASCIATA MEDIANTE GARANZIA FIDEIUSSORIA	SCHEDA TECNICA FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL GARANTE	
G	CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.	SENZA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE	ALLEGARE
H	RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ DEL CONSORZIO E DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ DEL MANDATARIO E DI CIASCUNA MANDANTE	ALLEGARE

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA

FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.2 OFFERTA ECONOMICA

La Documentazione economica dovrà contenere l'offerta economica, da presentare secondo quanto stabilito di seguito.

A. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà, accedendo alla sezione economica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'operatore dovrà:

- i. inserire, a pena di esclusione, nel relativo parametro il RIBASSO PERCENTUALE offerto; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando fino a un massimo di 5 decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto. Il sistema restituirà il corrispondente PREZZO OFFERTO, arrotondato alla quinta cifra decimale; il prezzo che verrà preso in considerazione ai fini della contrattualizzazione sarà arrotondato alla seconda cifra decimale;
- ii. indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'importo degli *"ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI"*, che non potrà essere pari a "0", ricompresi nel PREZZO OFFERTO; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due (2) decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto;
- iii. indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'importo dei *"COSTI DELLA MANODOPERA"*, che non potrà essere pari a "0" ricompresi nel PREZZO OFFERTO; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due (2) decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto.
Ai sensi dell'articolo 41, co. 14, del Codice dei Contratti i costi della manodopera indicati all'articolo 3.2 del presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, su richiesta di Invitalia;
- iv. rendere le *"DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA"*, ovvero dichiarare:
 - a. di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - b. di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dell'appalto secondo gli elaborati posti a base di gara, resta comunque fissa ed

- invariabile;
- c. di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - d. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
 - e. che la propria offerta non vincolerà in alcun modo Invitalia e l'Ente Aderente;
 - f. di obbligarsi, in particolare, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 57 e dell'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, di assicurare una quota pari almeno al 16% e al 30% delle nuove assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
 - g. ai sensi degli articoli 11, commi 2 e 3, 57 e 102, co. 1, lett. b), del Codice dei Contratti di impegnarsi a:
 - garantire l'applicazione del CCNL di settore indicato negli atti di gara ovvero, in alternativa, ad indicare il differente contratto collettivo applicato;
 - in caso di aggiudicazione, ad applicare il CCNL indicato per tutta la durata del contratto;
 - a garantire ai dipendenti le stesse tutele previste dal CCNL indicato da Invitalia;
 - a garantire le medesime tutele per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 - a indicare nella relazione di cui al successivo punto B le modalità con le quali intende adempiere a tali impegni.

L'offerta economica generata dalla Piattaforma dovrà essere firmata digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;
- iii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione economica stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

B. RELAZIONE EX ARTICOLO 102 DEL CODICE DEI CONTRATTI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la relazione nella quale andranno descritte le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui alla precedente lettera A, paragrafo g). La relazione dovrà essere composta da un unico file ed avere un numero totale di pagine (facciate) non superiore a 3. La Relazione può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

C. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", mediante il pagamento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite:

- il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara, con l'indicazione del riferimento all'offerta economica).

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/modello-f23-imprese>;

- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto (CIG, CUP) a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, l'operatore economico può comprovare l'avvenuto pagamento mediante l'utilizzo di una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia.pdf, ferma restando ogni responsabilità dell'operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

In caso di R.T.I., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

L'operatore economico è tenuto, eventualmente, a indicare in modo analitico le parti della documentazione economica presentata che ritiene coperte da segreti ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti. In tale ultimo caso l'operatore economico, in sede di presentazione dell'offerta, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione economica che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, **"Richiesta di oscuramento"**), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, della medesima documentazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, nei sensi sopra descritti.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'A.N.AC., la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

I documenti che compongono l'offerta economica sono, quindi, riepilogati come nella Tabella che segue:

Tabella 5

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	OFFERTA ECONOMICA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
B	RELAZIONE EX ARTICOLO 102 DEL CODICE DEI CONTRATTI	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
C	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
[EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO]	ISTANZA DI OSCURAMENTO MOTIVATA E COMPROVATA AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 35, CO. 4, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO
	COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA OSCURATA	FIRMATA DIGITALMENTE	

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ

È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.3 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'operatore economico dovrà seguire quanto riportato nel sub Allegato n. 3 "Guida alla presentazione dell'offerta".

ARTICOLO 15

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi degli articoli 22 e 29 del Codice dei Contratti, tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla procedura di gara in oggetto sono disponibili sulla Piattaforma Telematica di Invitalia.

Ai sensi dell'articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti alla presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato nel Bando riportato nel successivo articolo 17, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "MESSAGGI". Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione "MESSAGGI".

Ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell'apposita area "MESSAGGI", posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l'indirizzo mail PEC indicato nel Bando. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:

- i. contattando il *call center* di supporto, segnalando l'errore bloccante di sistema;
- ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un'apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno "screenshot" da cui risulti l'errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, come indicato nel sub Allegato n. 3 "Guida alla presentazione dell'offerta".

ARTICOLO 16

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ad eccezione dell'ipotesi in cui, al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, la documentazione sia già presente nel FVOE, l'operatore economico, ai sensi dell'articolo 101, co. 1, lettere a) e b), del Codice dei Contratti, potrà:

a) integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa nel termine per la presentazione dell'offerta con il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, con esclusione di quelle che compongono l'offerta economica;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità del DGUE integrato con la domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

In particolare, sono sanabili:

- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, nonché ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, a condizione che i citati documenti siano preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta.

Diversamente, non è sanabile la documentazione che compone l'offerta economica. Inoltre:

- non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'operatore economico;
- non è sanabile – ed è causa di esclusione dalla procedura di gara – il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione relativa all'adempimento degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 3.4 del presente Disciplinare di gara.

Ai fini della sanatoria, e in conformità al citato articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti, all'operatore economico verrà assegnato un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che saranno tenuti a renderle, nonché la sezione della Piattaforma in cui dovrà essere inserita la documentazione richiesta.

Qualora l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, sarà possibile richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine, si procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

È ammesso il soccorso procedimentale nei modi e nei termini di cui all'articolo 101, co. 3, del Codice dei Contratti. E, pertanto, sarà possibile richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In tal caso, l'operatore economico sarà tenuto a fornire risposta entro il termine fissato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non potranno modificare il contenuto dell'offerta economica.

ARTICOLO 17

TERMINI DELLA PROCEDURA

I termini della procedura sono indicati nella seguente tabella:

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	17/12/2025 - 12:00
TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	09/12/2025
APERTURA DELLE OFFERTE	17/12/2025 – 14:30

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre la data e l'ora sopra indicate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://ingate.invitalia.it>

ARTICOLO 18

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – STIPULA DEL CONTRATTO

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Stante l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica stessa senza la presenza degli operatori.

Nel corso della procedura, Invitalia potrà richiedere, con atto motivato, il differimento del termine di validità dell'offerta previsto dall'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti.

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dalla Piattaforma Telematica.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio monocratico, nella persona del RUP, nel giorno e nell'ora indicati nel Bando, il quale svolgerà le attività di competenza per il tramite della Piattaforma Telematica. In particolare, procederà all'apertura delle offerte e della Documentazione amministrativa.

Invitalia si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, ai sensi dell'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In ogni caso, Invitalia garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sarà effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Il Seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- I. alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa;
- II. a seguito alla verifica della Documentazione amministrativa, all'apertura dell'Offerta Economica, all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.

Invitalia si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. Qualora Invitalia si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti, l'esame della Documentazione amministrativa del concorrente collocatosi primo in graduatoria sarà eseguito dal RUP a seguito della formazione della graduatoria. Si precisa che, a seguito dell'insediamento del seggio, il RUP potrà accedere alla Documentazione amministrativa al solo scopo di:

- individuare i concorrenti, così da consentire di svolgere ogni opportuna valutazione anche ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Contratti;
- procedere alla verifica della regolarità pagamento del contributo ANAC di cui all'articolo 13 del presente disciplinare nei confronti di tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta.

Invitalia effettuerà nei confronti del solo soggetto collocatosi primo in graduatoria la verifica dei costi della manodopera qualora lo stesso abbia indicato un importo per i predetti costi inferiore a quello indicato nel presente Disciplinare di gara. Tale verifica sarà condotta mediante la richiesta di appositi giustificativi.

Ai sensi dell'articolo 54, co. 1, del Codice dei Contratti, trova applicazione l'esclusione automatica delle offerte che risulteranno anormalmente basse giacché l'appalto in oggetto non presenta interesse transfrontaliero certo, non ricorrendo le caratteristiche in tal senso necessarie dagli indici enucleati dalla giurisprudenza comunitaria, ossia:

- valore stimato;
- tecnicità o ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
- caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate);
- esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie.

Invitalia procederà alla determinazione della soglia di anomalia per l'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse utilizzando il "Metodo A" ai sensi dell'articolo 54, co. 2, del Codice dei Contratti e dell'Allegato II.2 al medesimo Codice.

Invitalia procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata.

Sarà individuata vincitrice l'impresa che, tra le offerte non escluse, avrà presentato la migliore offerta non anomala. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Invitalia in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti, senza eseguire arrotondamenti.

La **verifica di congruità delle offerte** è svolta dal RUP che potrà avvalersi eventualmente, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, di un'apposita commissione nominata ad hoc.

In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni (di seguito, "**Spiegazioni**"), se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non superiore a **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Si precisa che l'operatore economico è tenuto, eventualmente, a indicare in modo analitico le parti delle Spiegazioni presentate che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti. In tale ultimo caso l'operatore economico, contestualmente alla presentazione delle Spiegazioni, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti delle Spiegazioni che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, "**Richieste di oscuramento delle Spiegazioni**"), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, delle medesime Spiegazioni adeguatamente oscurate nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali nei sensi sopra descritti.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'A.N.AC., la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

Il RUP esamina le Spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le Spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la **proposta di aggiudicazione** è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Si precisa, in ogni caso, che, ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei Contratti, qualora il concorrente che ha presentato la migliore offerta abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato negli atti di gara, Invitalia verificherà la dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella sua offerta nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata e la dichiarazione di

equivalenza delle tutele. La dichiarazione sarà anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice dei Contratti, in conformità all'Allegato I.01 del Codice medesimo.

Ai sensi dell'articolo 102, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia verificherà con qualsiasi mezzo l'attendibilità degli impegni di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo 102 del Codice dei Contratti, anche con le modalità di cui al successivo articolo 110 del Codice dei Contratti.

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predisporrà la proposta di aggiudicazione al concorrente che abbia presentato la migliore offerta non anomala, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, primo periodo, del Codice dei Contratti.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esaminerà la proposta per valutare, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, se la stessa è legittima e conforme all'interesse pubblico e per valutare, ai sensi dell'articolo 107, co. 1, del Codice dei Contratti, la conformità dell'offerta alla *lex specialis* di gara e il possesso dei requisiti da parte del concorrente.

A tal fine, avvierà le verifiche sul possesso dei requisiti in capo al concorrente medesimo. Si precisa che dette verifiche potranno essere avviate anche nelle fasi precedenti della procedura.

Condizioni di ammissibilità delle offerte

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, Invitalia potrà esercitare la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente, come espressamente previsto dall'articolo 1 che precede, ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 70, co. 4, del Codice dei Contratti, sono inammissibili e, pertanto, saranno escluse le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel Bando;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

Una volta concluse le verifiche sul possesso dei requisiti con esito positivo, Invitalia adotterà il provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, che sarà immediatamente efficace. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 99, co. 3-*bis*, del Codice dei Contratti.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione predetta, Invitalia darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali Richieste di oscuramento menzionate, senza, tuttavia, procedere all'ostensione delle relative parti, ai sensi dell'articolo 36, co. 5, del Codice dei Contratti. L'ostensione delle suddette parti potrà essere disposta una volta decorso il termine per l'impugnazione della decisione sulla Richiesta di oscuramento, ai sensi dell'articolo 36, co. 4, del Codice dei Contratti.

Il termine per impugnare il provvedimento di aggiudicazione decorrerà, in ogni caso, dalla comunicazione del

provvedimento stesso.

Nella medesima comunicazione, Invitalia svincolerà la garanzia in favore dei non aggiudicatari, come previsto dall'articolo 106, co. 10, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 12, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara.

L'offerta dell'aggiudicatario sarà irrevocabile fino alla stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 17, co. 6, del Codice dei Contratti.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, ai sensi dell'articolo 50, co. 6, del Codice dei Contratti.

La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o del provvedimento di aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo o quelli di autotutela di Invitalia, ai sensi dell'articolo 17, co. 10, del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 18, co. 2 e 55, co. 2, del Codice dei Contratti e fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto, anche in pendenza di contenzioso, ha luogo entro i successivi 30 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione come stabilito dall'articolo 55, co. 1, del Codice dei Contratti.

In ogni caso, potrà essere concordato con l'aggiudicatario un diverso termine, alle condizioni di cui all'articolo 18, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 53, co. 4 del Codice dei Contratti, con le modalità previste dal Capitolato cui si rinvia.

Salva la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare motivatamente la richiesta dell'aggiudicatario effettuata prima della stipulazione del contratto, la garanzia definitiva può essere sostituita con l'applicazione della ritenuta a valere sugli stati di avanzamento di cui all'articolo 117, co. 4, del Codice dei Contratti.

Altresì, per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, con le modalità previste dal Capitolato, cui si rinvia, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'avvenuta sottoscrizione del contratto sarà comunicata entro 5 giorni, ai sensi dell'articolo 90, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 19

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti di indizione della presente procedura è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma con sede in via Flaminia 189, 00196, Roma, indirizzo e-mail tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it, tel. +39 06 328721, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 213 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'A.N.AC..

ARTICOLO 20

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato dalla "Privacy Policy" e dall'articolo 8 del "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico" alla voce "Regolamento", disponibili, nella sezione "Documenti Utili" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, nonché in conformità a quanto indicato nell'INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR), resa disponibile al momento della registrazione, per il rilascio delle credenziali.

I dati saranno, inoltre, trattati in conformità all'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR resa disponibile nella pagina iniziale, alla sezione "Documenti Utili".

DOCUMENTAZIONE

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito web <https://ingate.invitalia.it>:

- | | |
|--------------------|--|
| ALLEGATO 1. | Documentazione Progettuale; |
| ALLEGATO 2. | Capitolato Speciale d'Appalto; |
| ALLEGATO 3. | Guida alla presentazione dell'offerta; |
| ALLEGATO 4. | Schema di contratto. |

Il Responsabile Unico di Progetto
Geol. Giacinto Angelucci

Documento sottoscritto con firma digitale da GIACINTO ANGELUCCI, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.